

COMUNE DI TRANSACQUA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI
RIFIUTI URBANI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 23 OTTOBRE 2006

IL SINDACO
- dott. Marino Simoni -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Pietro Zanetel -

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	1
Art. 1. Oggetto del Regolamento	1
Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani.....	1
Art. 3. Classificazione dei rifiuti.....	1
Art. 4. Servizio e costo di gestione	1
Art. 5. Istituzione della tariffa.....	2
Art. 6. Determinazione della tariffa	2
Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa	3
Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.....	3
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	4
Art. 9. Locali ed aree soggette	4
Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	4
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	5
Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa	7
Art. 13. Agevolazioni.....	9
Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	9
TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	11
Art. 15. Dichiarazioni	11
Art. 16. Rimborsi e conguagli.....	12
Art. 17. Controllo.....	12
Art. 18. Riscossione	13
Art. 19. Violazioni	14
Art. 20. Tariffa puntuale	14
Art. 21. Manifestazioni ed eventi.....	15
ALLEGATO A: Norme di riferimento	16

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 del 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'articolo 2 del "Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale".

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm..
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato in Azienda Ambiente srl, che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm., nonché alle deliberazioni del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm. per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni del Gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4. Servizio e costo di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal "Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale": per detto servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento. Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche, viene svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune comunica al Gestore, entro il 30 settembre di ciascun anno, i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel **Comune di Transacqua** la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30.12.2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Gestore.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del **Comune di Transacqua** si fa riferimento all'insieme dei criteri ed alle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm..
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi complessivi richiamati al comma 4, la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'Organo competente per legge o per Statuto comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi dei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio ed all'entità dei costi di gestione..
3. La tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca, a qualunque titolo, locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, l'occupante o il conduttore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9. Locali ed aree soggette

1. Premesso che il criterio della superficie non concorre al calcolo della tariffa per le sole utenze domestiche, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati, a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.);
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini, le aree destinate all'attività di pubblici esercizi);
 - e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;
 - f) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima stabilita dal Regolamento Edilizio. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero inferiore o uguale a 0,50 mq.

Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel **Comune di Transacqua** (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente e assunto pari a 4 (quattro). Tale presunzione non verrà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

4. Il dispositivo di cui al comma 3 primo paragrafo si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (per la quale il coefficiente di adattamento K_a è pari a 1) per un coefficiente di adattamento K_a , relativo al numero dei componenti delle famiglie anagrafiche, in modo da privilegiare quelle più numerose. Nella realtà del **Comune di** si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	K_a: coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1
Seconde case	3

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (€/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati (litri) prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) per persona da addebitare annualmente a ciascuna utenza. Tale quantità volumetrica non potrà superare il 50% dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'anno precedente dalla media delle utenze domestiche.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, viene determinata dal prodotto della quota unitaria (€/mq) – quella per la quale il coefficiente di adattamento K_c è pari a 1 - per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3°. Nella realtà del **Comune di Transacqua** si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2. Campeggi, distributori carburanti	0,80
3. Stabilimenti balneari	0,63
4. Esposizioni, autosaloni	0,43
5. Alberghi con ristorante	1,33
6. Alberghi senza ristorante	0,91
7. Case di cura e riposo	1,00
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,13
9. Banche ed istituti di credito	0,58
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,42
17. Bar, caffè, pasticceria	6,28
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44
21. Discoteche, night club	1,64

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (€/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, viene stabilito in n.ro 12 svuotamenti del contenitore di volumetria massima assegnato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono assegnate, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.

Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Non rientrano nei criteri per l'applicazione della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Sono quindi esclusi dal presupposto per l'applicazione della tariffa:
 - a) i locali vuoti, chiusi e oggettivamente inutilizzabili, non allacciati a pubblici servizi (erogazione idrica e/o elettrica e/o di gas) e/o privi di qualsiasi arredo;
 - b) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - c) i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie;
 - d) i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta, inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;
 - e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
 - h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione.
 - i) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
 - j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
 - m) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 - n) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
 - o) aree destinate a magazzini di attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono pertanto soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 22/1997 e della D.P.G.P 27.1.1987 n. 1-41/Leg);
4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
- a) Ambulatori medici 70%
 - b) Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici , laboratori di analisi.... 60%
 - c) Lavanderie a secco e tintorie 80%
 - d) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto 70%
 - e) Caseifici e cantine vinicole 50%
 - f) Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie 60%
 - g) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 80%
 - h) Laboratori fotografici ed eliografie..... 80%
5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore una dichiarazione annuale, entro 15 gg dal termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato e le quantità prodotte su base annua. Il Gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto con la fatturazione successiva.
6. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13. Agevolazioni

Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale” è fissata, per le utenze domestiche di soggetti residenti, una riduzione pari a 5,00 euro della quota fissa della tariffa per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di euro 30,00. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, a cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti, la riduzione di tale quota tariffaria è stabilita in complessivi euro 10,00.
2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, complessivamente non superiore a mesi 6, pertanto non cedute in locazione o comodato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
3. Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a mesi 6 nell’arco dell’anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
4. Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione dai soggetti in R.S.A. o in istituti sanitari di cui all’art. 10 comma 3, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
5. Per le utenze domestiche che distino più di 200 mt. e meno di 500 mt. di percorso pubblico dal proprio punto di raccolta individuale (monoutente) del rifiuto indifferenziato è fissata una riduzione pari all’20% della quota fissa della tariffa depurata di eventuali altre agevolazioni.
6. Per le utenze domestiche che distino più di 500 mt. di percorso pubblico dal proprio punto di raccolta individuale (monoutente) del rifiuto indifferenziato è fissata una riduzione pari all’80% della quota fissa della tariffa depurata di eventuali altre agevolazioni.

Le riduzioni sono cumulabili; non possono comunque superare il 100% della quota (fissa o variabile) a cui sono riconducibili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l’agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi della L.P. 9 settembre 1996, n. 8;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni.
2. Il Comune si sostituisce all’utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa di igiene ambientale, dell’importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) scuole ed istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, non compresi nella precedente lettera a) comma 1.;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);
 - c) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte.
3. Il Comune annualmente quantifica l'agevolazione ed individua le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolative di cui ai commi precedenti.
 4. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune il quale, verificata la sussistenza dei requisiti, provvede immediatamente ad inoltrarne copia autorizzativa al Gestore.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 15. Dichiarazioni

1. Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 comma 2;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore tempestivamente (entro 30 giorni successivi alla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa) la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Tali dichiarazioni hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Fanno eccezione i soggetti ai quali è stata riconosciuta l'agevolazione per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani. Essi comunicano, con almeno quindici giorni di anticipo, la data nella quale cesseranno la pratica del compostaggio domestico.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

per le utenze domestiche

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti;
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti;
 - c) numero componenti del nucleo familiare; ubicazione e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;

- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La dichiarazione può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:
- direttamente presso la sede del Gestore;
 - spedita per posta;
 - spedita via fax.
6. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.
7. L'Amministrazione Comunale, entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche del mese precedente su supporto informatico. Le stesse devono contenere:
- a) Tipo e data di variazione;
 - b) Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente;
 - c) Residenza dell'utente.

Art. 16. Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti elementi che determinano la tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia comprovata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza.

Art. 17. Controllo

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d. invitando i soggetti di cui alla precedente lettera c) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - g. verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 3..

3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'utente non consenta di eseguire il controllo, è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Gestore di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi di legge.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riscontrate fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 18. Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate e fino ad un massimo di sei, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 20 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, il Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 19.

Art. 19. Violazioni

1. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento nella misura del tasso legale. Inoltre, per ogni sollecito di pagamento, l'importo viene maggiorato, quale rimborso delle spese amministrative, di euro 5,00 oltre alle spese di spedizione e notifica. Il Gestore si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di occupazione originaria, di cessazione, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di quella per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, entro il termine dei trenta giorni previsto dall'art. 15, comma 3 del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Euro 20,00 (venti/00), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'art. 15, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta/00) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'art. 15, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo del Gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta/00) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento/00) in caso di omessa comunicazione.

Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa così come prevista dal "Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata.

Il Gestore provvede, secondo le modalità indicate nell'art. 17, ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa applicata e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
4. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 21, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non continuativi.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente sulla base dei costi complessivi del servizio specifico con deliberazione del Comune di cui all'art. 6, è espressa in euro/litro, è unica rispetto alle tipologie di attività previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. e congloba sia la quota fissa che la quota variabile. Contestualmente, al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune delibera il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza.
3. La tariffa giornaliera è calcolata in base alla capacità espressa in litri dei sacchi o di altri contenitori forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo prodotto.
4. Gli ambulanti del mercato settimanale devono effettuare preventiva dichiarazione al Gestore dei dati necessari all'emissione di fattura e dotarsi dei sacchi (o dei contenitori) di cui al comma 3.

5. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 21. Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato all'art. 20, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa di igiene ambientale.

ALLEGATO A: Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (G.U. 8/11/1997 n.261).
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” (Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129, S.O.).
- Deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti 10 marzo 1987n.8/c”Art.75, comma 2, T.U.L.P., in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P 26 gennaio 1987, n.-/legisl.. Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani.” (B.U.R. del 07 aprile 1987).
- Deliberazione della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 12 novembre 1990 n. 109 ”Art.74, comma 2, T.U.L.P., in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Modifica della tabella dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solido urbani allegata alla deliberazione n. 8/c dd. 10 marzo 1987.” (B.U.R. n. 11 del 12 marzo 1991).
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm. “Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” (B.U.R. 17/02/1987 n.8-suppl.ord.n.1.
- Legge Provinciale 14/04/1998 n.5 e ss.mm.. “Disciplina della Raccolta differenziata dei rifiuti” (B.U.R. 21 aprile 1998 n.17).
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).” (G.U. 20/02/2001 n.42, S.O.).
- Delibera della Giunta Provinciale di Trento del 30 dicembre 2005, n. 2972: “Modello tariffario relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.